Sent. n. 100/2026 pubbl. il 21/11/2026
Cron. n. : 1555/2026
Rep. n. 117/2026 del 21/11/2026

144-26 p.u.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MANTOVA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Mauro Pietro Bernardi	Presidente
dott.ssa Francesca Arrigoni	Giudice rel.
dott. Giorgio Buda	Giudice

nel giudizio n. 144/2026 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da

Maria Cristina GUALTIERI (C.F. GLT MCR 66R70 C933O) nata il 30/10/1966 a Como e residente a Curtatone (MN), strada Argine Cerese n. 31

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.

- Letto il ricorso n. 144/2026 p.u. concernente la procedura di sovraindebitamento mediante liquidazione controllata proposto da Maria Cristina GUALTIERI (C.F. GLT MCR 66R70 C933O) nata il 30/10/1966 a Como e residente a Curtatone (MN), strada Argine Cerese n. 31
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che il debitore è residente in comune compreso nel circondario del Tribunale di Mantova;
- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;

Firmato Da: ARRIGONI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 36512a
Firmato Da: MAURO PIETRO BERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26077c66551daf1962a6a76719f9f645

- esaminata la documentazione allegata;

- ritenuto che, trattandosi di domanda formulata dal debitore e non essendovi specifici contraddittori, non occorre fissare udienza di comparizione delle parti (cfr. Trib. Verona 20-9-2022);

rilevato che alla domanda del debitore risulta allegata la relazione dell'OCC e che essa espone la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata nonché illustra la situazione economico, patrimoniale e finanziaria del debitore (cfr. Corte di Appello Bs, sentenza n. 957/2024 dell'8-10-2024) nonché contiene l'attestazione che è possibile, nell'ambito della procedura in epigrafe indicata, acquisire attivo da distribuire ai creditori;

- rilevato che il debitore rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI, essendo attualmente lavoratrice dipendente, percependo altresì pensione di reversibilità in ragione del decesso del coniuge;

- osservato che l'istante versa in una situazione di insolvenza come emerge dalla complessiva entità dei debiti riportata alla pag. 11 e segg. del ricorso e alla pag. 27 e segg. della relazione del gestore della crisi, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;

- ritenuto che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui il debitore è titolare sia necessaria al mantenimento del nucleo familiare, precisandosi che l'acquisizione della quota di stipendio potrà avvenire entro e non oltre il termine di tre anni dalla apertura della procedura (cfr. Trib. Bologna 20-6-2024 e, nel vigore della legge n. 37/2012 v. Trib. Verona 20-9-2022; Trib. Padova 20-10-2022; cfr. anche Corte Cost. 19-1-2024 n. 6);

-ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità) trovi applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma

Firmato Da: ARRIGONI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 36512a
Firmato Da: MAURO PIETRO BERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26077c66551daf1962a6a76719f9f645

onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;

- osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante *ex lege*;

- considerato che il liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCI) va nominato nella persona del gestore della crisi ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCI;

P.Q.M.

- visto l'art. 270 CCI così provvede:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **Maria Cristina GUALTIERI** (C.F. GLT MCR 66R70 C933O) nata il 30/10/1966 a Como e residente a Curtatone (MN), strada Argine Cerese n. 31
- designa quale Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Arrigoni
- nomina Liquidatore l'avv. Susanna Gargioni;
- dispone che il liquidatore:

a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;

b) provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 273 CCI;

c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto assegnando al debitore e ai creditori termine di giorni 15 dalla comunicazione per formulare eventuali osservazioni;

d) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso);

Firmato Da: ARRIGONI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 36512a
Firmato Da: MAURO PIETRO BERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26077c66551daf1962a6a76719f9f645

e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;

f) ordina al debitore di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;

g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza al debitore ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Mantova;

h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;

i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni

Firmato Da: ARRIGONI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 36512a
Firmato Da: MAURO PIETRO BERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26077c66551daf1962a6a76719f9f645

formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

l) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso la Agenzia del Territorio – Servizio della Pubblicità Immobiliare competente per territorio nonché presso il P.R.A. nel caso in cui il debitore risulti essere intestatario di beni immobili o di mobili registrati.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al debitore e al liquidatore.

Mantova, 19 novembre 2026

Il Presidente

dott. Mauro Pietro Bernardi

Il Giudice rel.

dott.ssa Francesca Arrigoni

Firmato Da: ARRIGONI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 36512a
Firmato Da: MAURO PIETRO BERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26077c66551daf1962a6a76719f9f645